

F.A.Q. Modulo C1/C2

D: se a presentare la domanda di contributo per i danni da alluvione è un'impresa la cui sede si trova al di fuori dell'area delimitata da ciascun Comune come area rossa interessata all'alluvione quale criterio bisogna seguire? La domanda va sempre rigettata oppure può essere ammessa se la sede dell'azienda si trova in prossimità dell'area rossa? C'è una distanza massima oltre la quale l'azienda non può considerarsi come ubicata in prossimità dell'area rossa?

R: l'ordinanza 922 /2022 non fa riferimento a zone rosse. Per ricevere il contributo le aziende **devono essere localizzate in un comune alluvionato e dimostrare il nesso di causalità con l'evento**. Si consiglia di effettuare l'istruttoria e rimandare all'appendice del modello c1 compilato a cura del comune.

a seguito del chiarimento verbale, se l'azienda al momento dell'evento era ubicata fisicamente nel luogo alluvionato il contributo può essere concesso purché dimostri il nesso

Il modello c1 poteva essere presentato dalle imprese con sede legale/operativa in uno dei comuni alluvionati. Nella sezione faq trovate anche delle informazioni aggiuntive per le imprese che non hanno sede legale/operativa in un comune alluvionato ma che hanno subito danni nei territori alluvionati. Di seguito riporto la faq pertanto ai fini del riconoscimento del danno non viene in rilievo il rapporto con l'area rossa.

A titolo esemplificativo:

imprese edili, con sede legale ed operativa in un Comune diverso da quelli colpiti dall'alluvione, che abbiano subito danni in cantieri mobili e temporanei localizzati nei territori alluvionati;

imprese che svolgono attività in conto terzi, con sede legale ed operativa in un Comune diverso da quelli colpiti dall'alluvione, che abbiano subito danni nei territori alluvionati;

imprese, con sede legale ed operativa in un Comune diverso da quelli colpiti dall'alluvione, che abbiano subito danni ai propri mezzi di trasporto mentre transitavano nei territori alluvionati.

D: Deve essere respinta la domanda di contributo presentata dal soggetto che seppure dotato di Partita Iva attiva è un soggetto diverso da quello che gestisce come conduttore la medesima azienda? E se la domanda è stata presentata dal proprietario come persona fisica o impresa?

R: Per quanto riguarda il secondo quesito, il c1 doveva essere presentato da chi esercita l'attività economica. Il privato doveva presentare il modello B. Ovviamente sono **ammessi i casi di delega** alla presentazione ma **il C1 deve essere riferito all'impresa che esercita l'attività**.

D: Come occorre comportarsi di fronte ad una richiesta di contributo per i danni da alluvione da parte di un'azienda riferita ad una sede/locale diverso/a da quello/a principale di attività e non risultante da visura camerale?

R: Come indicato nella sezione 1 del C1, pagina 15 è **ammissibile una domanda per ogni sede dell'attività economica e produttiva**. La dichiarazione del legale rappresentate/proprietario/delegato è sufficiente. Si suggerisce per superare eventuali poi controlli di adeguare la visura camerale e fare una verifica che realmente ed effettivamente esisteva al momento dell'alluvione la sede locale dichiarata.

D: È corretto escludere domande di contributo per danni presentata da un'azienda che, anche se ubicata nell'immobile alluvionato, vi si è trasferita successivamente all'evento alluvionale?

R: Si è corretto in quanto **la domanda deve essere presentata dall'impresa che ha subito danni al momento dell'alluvione**.

D: È corretto escludere dal novero dei danni derivanti da alluvione risarcibili quelli che si riferiscono non ad interventi ma a merci e/o macchinari dell'azienda richiedente?

R: No. Vedere tab 2 del modello C1 a pagina 11. Vengono indicati tra gli ulteriori costi **anche i macchinari e le attrezzature e scorte di materie prime....**

D: ai sensi del punto 5 lettera b) dell'Allegato 1 (criteri e modalità) del Decreto Vice Commissario 2/2022 è corretto riconoscere il contributo ai:

danni alle pertinenze distrutte o dichiarate inagibili nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso **siano direttamente funzionali all'attività stessa**

R: Quanto riportato sopra riproduce una causa di esclusione indicata alla sezione 8, lettera a) pertanto il contributo in presenza di una causa di esclusione non può essere riconosciuto.

D: nel caso il soggetto sia assicurato ai fini della liquidazione come ci si deve comportare?

R: **L'impresa deve aver indicato nel C1, sezione 10, se ha diritto ad indennizzi da parte di compagnie assicurative, per quali danni e gli importi.** Tale informazione viene richiesta anche nel modello integrativo (per confermare quanto dichiarato nella prima fase). Il contributo ricevuto a titolo di indennizzo assicurativo deve essere decurtato da quello che andrete a liquidare se relativo allo stesso danno in quanto non si può ristorare più del 100% dell'importo del danno riferito ad uno specifico bene. Per fare un esempio se il danno subito al macchinario è 100 e l'assicurazione riconosce 80 posso liquidare 20.

D: nello stesso immobile e precisamente in uno stesso Sub catastale se insistono più attività distinte della stessa ditta come si procede ai fini della quantificazione della liquidazione (es. bar con relativa scia di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di uno stabilimento balneare per cui la stessa ditta ha presentato la scia di apertura dello stabilimento stesso)? Si riconosce l'importo massimo di 20.000 euro per ogni attività?

R: Le inserisco la risposta della protezione civile nazionale.

Domanda: In caso di plurime domande presentate da una stessa impresa avente più tipologie di attività, è possibile liquidare il contributo massimo di 20000€ per ciascuna domanda presentata oppure si deve erogare la somma massima totale di 20000 € all'impresa, indipendentemente dal numero delle domande?

Risposta: In merito al secondo quesito si rappresenta che il contributo in rassegna non risulta parametrato in ragione delle tipologie di attività. Tanto premesso, lo stesso può essere riconosciuto, nel limite massimo di euro 20.000, per ogni singola impresa; **nel caso di impresa avente più sedi legali e/o operative danneggiate è possibile riconoscere il contributo di cui sopra per ciascuna di esse.**

Pertanto non essendo il contributo parametrato sulle tipologie di attività ma sulle sedi legali o operative danneggiate, nel caso da voi rappresentato, trattandosi di stesso immobile, si può riconoscere in questa fase solo l'importo di € 20.000.

Attenzione: se l'attività di Somministrazione, di edicola ecc sono attività accessorie dello stabilimento balneare e non attività vere e proprie autonome trattasi di una unica Attività

D: È possibile erogare il contributo di € 20,000 per estinguere il finanziamento aperto per le stesse finalità (Confidi)?

R: il contributo viene erogato (per la prima fase nella somma massima di € 20.000) a copertura dei costi dichiarati nel modello C1 (sezione 9). Le suddette spese devono essere dimostrate attraverso rendicontazione entro i termini indicati nel decreto del soggetto attuatore alluvione n. 1/2023. **Pertanto le somme erogate non possono essere utilizzate per estinguere un finanziamento.**

D: Le imprese che producono materie prime (es. legna da ardere) stoccate presso l'azienda colpita dall'alluvione e per cui non hanno fatture d'acquisto, come possono rendicontarle?

R: in relazione alle spese per le materie prime deve essere prodotta una relazione da parte di un tecnico abilitato come previsto nel modello integrativo al C1. **In assenza di fatture sarà il consulente incaricato a stimare l'importo delle materie prime e farà fede quanto dichiarato nella relazione.**

D: Il contributo può essere erogato per il ripristino di aree esterne adibite a deposito attrezzi e stoccaggio materiali?

R: il contributo può essere richiesto, come previsto nella sezione 3 del modello C1, **per il ripristino dei danni ad aree e fondi esterni con interventi funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività.**

D: un titolare di un'attività ha pagato alcune fatture per un importo inferiore a €20.000 ma ne possiede altre che si trova impossibilitato a pagare finché non gli verrà erogato il contributo. Ci chiede se può presentare la scheda di contributo dichiarando di non essere attualmente in possesso della documentazione fiscale quietanzata ed al posto dei preventivi allegare le fatture ancora da saldare?

Inoltre, è bene che presenti i preventivi per il totale degli importi dichiarati nel modello C1 (es. € 98.000) o è sufficiente in questa fase presentare la documentazione fino al raggiungimento di €20.000?

R: Il comune in questa fase deve erogare il contributo massimo di € 20.000 a fronte di fatture quietanzate oppure di preventivi o altri documenti di spesa (fatture non quietanzate). Entro 45 giorni dall'erogazione del contributo, **l'impresa dovrà produrre tutti i giustificativi di spesa quietanzati che il comune dovrà caricare sulla piattaforma regionale. In questa fase è necessario rendicontare fino al raggiungimento dell'importo pari al contributo erogato.** Il comune può accettare fatture anche per un importo superiore a 20.000 € ma le stesse non devono essere prese in considerazione, in questa fase, ai fini della liquidazione.

D: Nel caso in cui i preventivi non riguardano danni causati direttamente dall'inondazione dell'alluvione ma il proprietario dichiara e presenta il preventivo per il ripasso del manto di copertura dell'edificio, come ci dobbiamo comportare? Ci chiediamo se è nostro compito bloccare la pratica o dobbiamo comunque procedere con tutti gli adempimenti?

R: I preventivi devono riguardare danni riconducibili a quelli indicati nelle sezioni 7 e 9 del modello c1. Sia con il modello c1 che con il modello integrativo, inoltre, l'impresa dichiara che tra i danni subiti e l'evento sussiste il nesso di causalità. **Nel caso in cui i danni dichiarati non siano in alcun modo riconducibili all'evento dovete escludere le relative fatture ed i relativi preventivi e se ci sono ulteriori danni che rispettano i requisiti richiesti per l'erogazione del contributo procedere per quelli.** L'appendice al c1 compilata a cura del Comune prevede diverse tipologie di evento (fluviale e pluviale..)

D: L'impresa ha un contratto di locazione finanziaria per un veicolo cabinato necessario allo svolgimento dell'attività a partire dal 2019, il mezzo è stato dichiarato irreparabile in seguito all'alluvione.

Era stata pagata parte rate per un importo che si va a sommare all'acconto iniziale. Per la risoluzione della parte residua del contratto l'azienda di leasing ha emesso fattura.

L'impresa per sopperire a tale perdita sta noleggiando un altro mezzo.

L'azienda non ha presentato la domanda per il contributo per i danni subiti alle auto e ai furgoni in quanto non proprietaria del mezzo.

Le rate del piano d'ammortamento sostenuto posso essere inserite nel modello integrativo per la liquidazione del contributo?

Le spese per il noleggio rientrano nel contributo?

R: Con riferimento a quanto richiestosi ritiene che non possano essere ricompresi nel contributo le rate del piano di ammortamento relativo al contratto di leasing, mentre **possono essere riconosciute, quali misure di primo sostegno, le spese per il noleggio**, qualora funzionale alla ripresa dell'attività economica e produttiva

D: E' da considerarsi obbligatoria la compilazione del campo relativo all'iscrizione al Registro delle Imprese di cui alla Sezione 2 "Identificazione dell'impresa"?

R: **Non è richiesta la compilazione del suddetto campo se chi esercita attività economica non è tenuto, a legislazione vigente, ad essere iscritto al Registro delle imprese.**

D: Cosa si intende per "parti comuni" di cui al punto 2) della Sezione 4 "Descrizione unità immobiliare"?

R: Se la sede dell'attività economica/produttiva fa parte di un fabbricato residenziale composto da più unità immobiliari, la richiesta del contributo, per i soli danni occorsi alle parti comuni strutturali e non strutturali del fabbricato, **deve essere presentata con il Modulo B1 "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione".**

D: Qual è il soggetto che potrà presentare la richiesta di contributo per i danni alle "parti comuni" di cui al punto 2) della Sezione 4 "Descrizione unità immobiliare"?

R: **La richiesta potrà essere presentata dall'amministratore di condominio, ove esistente, e in mancanza, da un condomino delegato dagli altri condomini, così come previsto nella Sezione 1 del Modulo B1.**

D: L'indicazione dei beni (cantina, box, garage) relativi al campo "pertinenza", di cui al punto 3) della Sezione 4 "Descrizione unità immobiliare", è da considerarsi tassativa?

R: **L'indicazione dei beni di pertinenza di cui al suddetto punto 3), è prevista solo a titolo esemplificativo.**

D: L'esclusione di cui alla lettera e) della Sezione 8 "Esclusioni", relativa ai "danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione", si estende anche agli immobili riconducibili alle categorie catastali F3 e F4?

R: **I fabbricati che risultavano collabenti o in corso di costruzione alla data dell'evento sono esclusi dal contributo a prescindere dalla loro iscrizione al catasto, posto che la finalità delle misure è quella di favorire l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive in essere.**

D: Quali sono i casi di esclusione dall'erogazione del contributo di cui alla lettera f) della Sezione 8 "Esclusioni"?

R: **Sono esclusi i contributi per i beni mobili registrati ad eccezione di quelli finalizzati alla ripresa delle attività economiche e produttive**, sulla base di una relazione tecnica in cui sono documentate, analiticamente, le spese per le quali occorrerà una valutazione da parte del Commissario delegato.

D: E' possibile annoverare anche le spese per la messa in sicurezza temporanea dell'unità immobiliare danneggiata dall'alluvione, tra quelle previste dalla Sezione 9 "Quantificazione della spesa"?

R: **Solo se tali spese sono finalizzate all'immediata ripresa dell'attività economica**

D: La Sezione 10 "Indennizzi assicurativi, stato di legittimità e nesso di causalità", prevede il caso dell'unità immobiliare danneggiata "realizzata in difformità alle regole urbanistiche ed edilizie" ma "alla data dell'evento calamitoso, oggetto di sanatoria ai sensi della normativa vigente". La previsione si riferisce ad una pratica di sanatoria in itinere alla data dell'evento calamitoso?

R: **Ai sensi della normativa vigente, l'erogazione del contributo può essere richiesta solo per le unità immobiliari sulle quali già è intervenuta la sanatoria alla data dell'evento calamitoso.**

D: Possono presentare la domanda di contributo di cui al Modulo C1, anche le imprese con sede legale ed operativa in un Comune diverso da quelli colpiti dall'alluvione che abbiano, nello svolgimento della propria attività, subito danni nei territori alluvionati?

R: A titolo esemplificativo:

- imprese edili, con sede legale ed operativa in un Comune diverso da quelli colpiti dall'alluvione, che abbiano subito danni in cantieri mobili e temporanei localizzati nei territori alluvionati;
 - imprese che svolgono attività in conto terzi, con sede legale ed operativa in un Comune diverso da quelli colpiti dall'alluvione, che abbiano subito danni nei territori alluvionati;
 - imprese, con sede legale ed operativa in un Comune diverso da quelli colpiti dall'alluvione, che abbiano subito danni ai propri mezzi di trasporto mentre transitavano nei territori alluvionati.
-

D: Il contributo massimo di € 20.000,00 00 ex art. 4, comma 3 dell'O.C.D.P.C. 922/2022, previsto per la ripresa immediata della attività economica, danneggiata dall'alluvione, è riconosciuto ed erogato indipendentemente dall'impegno di riaprire l'attività nel medesimo sito?

R: Considerata la finalità del contributo che viene riconosciuto per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive, **si ritiene che lo stesso possa essere erogato solo a seguito dell'impegno di**

riaprire immediatamente l'attività, anche in un sito diverso dall'originario, fermo restando che in tale caso non potranno essere riconosciute ammissibili spese per il ripristino del nuovo immobile.

D: Si deve applicare la ritenuta del 4% sulla somma erogata? In caso di risposta affermativa, è possibile prevedere un'esenzione come nel caso di contributi erogati per l'emergenza Covid?

R: **Con riferimento al primo quesito si ritiene che il contributo relativo alle prime misure di sostegno da corrispondere alle imprese danneggiate ha natura e finalità diversa da quella prevista dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1973, n. 600, concernente i compensi per l'avviamento commerciale.**

D: In caso di plurime domande presentate da una stessa impresa avente più tipologie di attività, è possibile liquidare il contributo massimo di 20000€ per ciascuna domanda presentata oppure si deve erogare la somma massima totale di 20000€ all'impresa, indipendentemente dal numero delle domande?

R: In merito al secondo quesito si rappresenta che il contributo in rassegna non risulta parametrato in ragione delle tipologie di attività. **Tanto premesso, lo stesso può essere riconosciuto, nel limite massimo di euro 20.000, per ogni singola impresa; nel caso di impresa avente più sedi legali e/o operative danneggiate è possibile riconoscere il contributo di cui sopra per ciascuna di esse.**

D: È necessario richiedere un CUP per liquidare i ristori alle imprese? e se sì, ne serve uno per ogni contributo erogato oppure uno per ogni partita iva o codice fiscale?

R: **Con riferimento al terzo quesito si conferma che non è richiesto il CUP per questo tipo di contributi.**

D: È necessario verificare la regolarità contributiva dell'impresa prima di procedere con la liquidazione dei primi ristori? E' necessario effettuare la verifica degli inadempimenti ai sensi dell'art.48 bis del DPR 602/1973 prima di procedere con la liquidazione dei primi ristori?

R: Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che, **nel caso in cui vengano riconosciuti contributi a carico dello Stato, devono essere espletati i necessari adempimenti previsti dalla normativa vigente**

D: È possibile riconoscere i contributi ai beni mobili non registrati?

R: Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che ai sensi della normativa vigente, adottata per fronteggiare il contesto emergenziale in rassegna, **è possibile riconoscere i contributi ai beni mobili non registrati qualora gli stessi siano funzionali all'attività d'impresa, non prevedendo alcuna esclusione per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura**

D: È possibile l'utilizzo delle economie per errori di compilazione del modello C1?

R: D'intesa con la struttura vice commissariale ed in relazione ai casi di errore materiale nei modelli C1 (importo indicato parzialmente o non indicato nelle tabelle e rinvio all'allegato) si specifica quanto segue: **è possibile l'utilizzo delle economie purché il comune invii una relazione sulla consistenza di tali economie e sulla motivazione delle stesse. Tale relazione dovrà essere inviata alla direzione attività produttive e per conoscenza al vice commissario a mezzo pec. Contestualmente si dovrà richiedere la rettifica del modello C1 indicando l'importo esatto ed il campo in cui inserirlo.**

D: Chi ha avuto danni solo agli arredi, macchinari e merci. Deve comunque certificare la conformità urbanistica dell'immobile Sede dell'attività?

R: **La protezione civile nazionale ha chiarito che in caso di danni alle sole attrezzature non è richiesta alcuna attestazione relativa all'immobile che non ha subito danni.**

D: Nel caso di utilizzo di immobili in locazione non conformi per i quali il proprietario non intenda sanare le difformità. Come si deve comportare l'impresa danneggiata?

R: Nel caso di utilizzo di immobili in locazione non conformi Per i quali il proprietario non intenda sanare le difformità **se il danno riguarda l'immobile l'impresa danneggiata in caso di non conformità non avrà accesso al contributo.**

D: Nel caso delle merci va fatto l'elenco analitico dei cespiti persi e danneggiati comprese anche le merci o solo un elenco sommario? Tra la documentazione da allegare si trova *"Documentazione tecnico ed amministrativa risalente alla data dell'evento finalizzata all'esatta individuazione dei macchinari, delle attrezzature e degli altri beni danneggiati ...COSA SI INTENDE? LIBRO CESPITI? INVENTARIO MERCI?*

R: Per quanto riguarda la documentazione da produrre in relazione alle merci deve essere fatto un elenco dettagliato e devono essere allegati i documenti contabili disponibili **(è consigliabile inserire tutto ciò che si ha a disposizione).**

D: Per quanto riguarda le merci: quale documentazione occorre per la rendicontazione dei danni alle merci e materie prime? E' sufficiente la dichiarazione del professionista che ne attesta il valore?

R: **Per la rendicontazione non abbiamo ancora indicazioni ma si consiglia di fare sempre riferimento per la dimostrazione dei danni alla perizia da inoltrare su apposito modello.**

D: In relazione al massimale pari a € 450.000,00 individuato al punto 3.4. (pag 4) dell'allegato C dell'ODCPC N. 932/2022, lo stesso comprende anche i contributi assicurativi o devono essere esclusi da detto importo massimo?

R: In riferimento al quesito si indica che il massimale di euro 450.000,00 di cui al punto 3.4 dell'allegato C all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022 corrisponde al contributo massimo concedibile **comprensivo dei eventuali indennizzi assicurativi o altri tipologie di contributo.**

D: Se un imprenditore ha avuto un danno di 900.000 euro e ha ricevuto un indennizzo assicurativo di 600.000 euro, può presentare ora domanda per gli altri 300.000 euro, chiediamo che trattamento abbiamo i premi assicurativi pagati dallo stesso imprenditore nel quinquennio precedente la data dell'evento? Ipotizzando che i premi assicurativi pagati dall'impresa nel suddetto periodo ammontino a 200.000 euro, l'impresa riceverà anche il risarcimento per questi premi? Per intero o fino a concorrenza dei 450.000 euro di massimale dei danni risarcibili??

R: Si rappresenta che il rimborso dei premi assicurativi è **aggiuntivo** rispetto al massimo dei contributi concedibili, quindi non rilevano le percentuali di contributo ammissibili definite al punto 3.3 del citato allegato C all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022.

D: Al punto 9.2 del predetto allegato C cosa si intende per "alla perizia dovranno essere allegati le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività"?

R: **In merito alla richiesta relativa al punto 9.2. si evidenzia che la documentazione da allegare alla perizia è da rinvenirsi al punto 6.1 del citato allegato C qualora la stessa non possa essere oggetto di autocertificazione ai sensi della normativa vigente.**

D: Se il contributo viene richiesto per un danno relativo alle attrezzature (e non all'immobile) è necessario comunque attestare che l'immobile è stato identificato nel rispetto delle disposizioni di legge?

R: **In merito alla richiesta si evidenzia che l'allegato C alla citata ordinanza, non richiede, in caso di danni alle attrezzature, alcuna attestazione relativa all'immobile che non ha subito danni.**

D: Possono essere ammesse a contributo anche le spese sostenute mediante contratti di leasing?

R: **Si ritiene che possano essere ammesse a contributo anche le spese sostenute mediante contratti di leasing, fermi restando evidentemente le percentuali e i massimali previsti dall'allegato C all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022.**

D: : Come si deve procedere nella compilazione Mod C2/IMPRESE nel caso in cui l'immobile che ha subito danni sia di proprietà di una persona fisica e sia la sede di una attività economica (in locazione di altro soggetto), tenuto conto che:

- Il Modello C1 è stato presentato dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) e cioè dal titolare dell'attività economica,
- le spese per la riparazione dell'immobile sono state sostenute complessivamente dal proprietario dell'immobile
- il locatario e titolare dell'attività economica ha avuto danni alle scorte e ai macchinari ed attrezzature

R: **Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che dovranno essere presentate 2 distinte domande di contributo, una da parte del proprietario per i danni subiti dall'immobile nei limiti della manutenzione straordinaria e una da parte dell'impresa che svolge attività economica e produttiva per i danni subiti dalle scorte, materiali e attrezzature, fermo restando il limite massimo complessivo di euro 450.000,00 e le percentuali di contributo stabilite dall'allegato c all'ordinanza n. 932/2022.**

D: E' accoglibile la domanda di contributo di una azienda alluvionata che intende delocalizzare l'attività in un comune diverso dal comune alluvionato in quanto difficilmente vi potrà operare ?

R: **Si ritiene che sia possibile delocalizzare l'attività in un comune diverso dal comune alluvionato, fermo restando quanto previsto al punto 2.1 dell'allegato C all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022, ai sensi del quale la delocalizzazione è ammessa a contributo solo "qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato. Il contributo eventualmente concesso per l'immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l'avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni."**

D: E' accoglibile la domanda di contributo di una azienda che considerate le difficoltà intende cambiare la tipologia di attività? Ad esempio da attività artigianale ad attività di somministrazione?

R: Si ritiene che il contributo possa essere riconosciuto esclusivamente per i danni occorsi all'immobile, nonché alle attrezzature, macchinari, scorte, semilavorati e prodotti finiti, riferiti all'attività economica e produttiva esercitata alla data dell'evento calamitoso, al fine di consentirne la prosecuzione.

D: Nella compilazione della tabella di cui al punto 1.6, il calcolo del contributo spettante ai sensi dell'art. 25, comma 1 del Codice della protezione civile, come devono essere scorporate le somme erogate dai Comuni sulla base del modello C1 (lett. C) devono essere?

R: Si premette che il contributo riconosciuto ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lett. c), del d. lgs n. 1 del 2018, può essere considerato come anticipazione del contributo spettante ai sensi della lett. e) del citato articolo 25, comma 2. Ne consegue che, solo nel caso in cui il contributo lett. c) sia stato concesso per una voce di spesa riportata tra quelle ammissibili a contributo lett. e), lo stesso dovrà essere detratto dall'importo del contributo complessivo spettante all'esito dell'istruttoria sul minor valore e sulla percentuale di contributo spettante. Viceversa, nel caso in cui il predetto contributo lett. c) sia stato riconosciuto per una voce di spesa che non rientra tra quelle presentate in sede di domanda di contributo lett. e), lo stesso non inciderà sull'ammontare complessivo del contributo lett. e) spettante.

D: Si chiede se si può procedere all'erogazione / liquidazione del contributo ad una impresa che a seguito degli eventi alluvionali di settembre 2022, ad oggi facendo una verifica alla camera di commercio, risulta in stato di LIQUIDAZIONE.

R: Con riferimento a quanto richiesto, nel confermare i pareri già resi, corre l'obbligo di rappresentare che qualsiasi forma di liquidazione ha come conseguenza la cessazione dell'attività d'impresa e ciò fa venir meno la finalità del contributo in rassegna ossia la ripresa dell'attività economica e produttiva danneggiata dagli eventi calamitosi. Pertanto, si ritiene che nel caso di specie, non si possa procedere al riconoscimento del contributo, fatto salvo che all'atto dell'erogazione dello stesso non sia intervenuto un atto di revoca della procedura di liquidazione dell'impresa.

D: Come si deve procedere nella liquidazione delle scorte di magazzino se l'impresa ad oggi non ha prodotto nessuna fattura di acquisto dopo la data dell'evento alluvionale, ma ha solo prodotto perizia asseverata a firma di un perito sull'ammontare delle scorte perse durante l'alluvione e prodotto fatture precedenti all'evento alluvionale di acquisto delle scorte.

Si chiede se è possibile liquidare il contributo per le scorte solo sulla base della perizia asseverata e delle fatture di acquisto delle scorte prima dell'evento alluvionale, o necessita che l'attività economica e produttiva prima della liquidazione presenti fatture e quietanze di acquisto di nuove scorte (fatture con data posteriore all'evento alluvionale)?

R: Pur comprendendo la situazione di criticità segnalata, si conferma, in linea coi criteri uniformemente applicati su tutto il territorio nazionale, che il contributo può essere liquidato solo a fronte di documentazione valida ai fini fiscali che dimostri l'acquisto di nuove scorte successivamente alla data dell'evento.

D: E' fattibile procedere all'erogazione / liquidazione del contributo ad una impresa che a seguito degli eventi alluvionali di settembre 2022, ha delocalizzato la propria attività ma senza nessuna dichiarazione da parte del Comune di inagibilità e sgombero con provvedimento della pubblica autorità, come previsto dall'allegato C all'ordinanza 932, o è causa di esclusione.

R: No, ai sensi del punto 2.1 lettera a) dell'allegato C.

D: Qualora fosse prodotta una perizia giurata è sufficiente per la liquidazione del contributo o, come recita l'ordinanza, successivamente è sempre obbligatorio produrre la relazione tecnica del comune;

R: La perizia giurata è sufficiente se il comune è impossibilitato a produrre la relazione tecnica richiesta al punto 10.1 dell'allegato C.

D: Se non è stata prodotta la perizia giurata e né la relazione tecnica si ritiene fattibile anche nella fase istruttoria fare integrare la documentazione o è causa di esclusione.

R: Si è possibile richiedere in fase di istruttoria l'integrazione documentale necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda.

D: In riferimento al quesito precedente se l'attività economica e produttiva ha delocalizzato senza nessun provvedimento di sgombero da parte del Comune, si può procedere all'erogazione / liquidazione del contributo al proprietario dell'immobile che ha presentato la domanda di contributo relativamente ad interventi di manutenzione straordinaria utilizzando ed allegando alla domanda il Modello C1 dell'impresa, anche se allo stato attuale nessuna attività economica e produttiva è presente nell'immobile?

R: Non è possibile riconoscere alcun contributo al proprietario dell'immobile atteso che la finalità di che trattasi l'OCDPC n. 922/2022 e Allegato c all'OCDPC 932/2022 è la ripresa dell'attività economica e produttiva, che nel caso di specie risulterebbe cessata (come indicato al successivo quesito).

D: Si può procedere all'erogazione / liquidazione del contributo al proprietario dell'immobile dove era localizzata una attività produttiva durante l'evento calamitoso il proprietario ha presentato la domanda di contributo relativamente ad interventi di manutenzione straordinaria utilizzando ed allegando alla domanda il Modello C1 presentato dall'impresa. L'impresa successivamente alla presentazione della domanda C1 risulta aver disdetto il contratto di affitto in essere con la proprietà e non avere più la sede nell'immobile in quanto ha cessato la propria attività. In altri termini in questa fase istruttoria siamo nella fattispecie che il proprietario ha fatto domanda di contributo e l'impresa ha chiuso l'attività e quindi allo stato attuale nessuna attività economica e produttiva è presente nell'immobile.

R: Non è possibile riconoscere alcun contributo al proprietario dell'immobile tenuto conto di quanto riferito al quesito precedente. (OCDPC n. 922/2022 e Allegato c all'OCDPC 932/2022)

D: Si può ammettere una domanda e quindi procedere all'erogazione / liquidazione del contributo, se un'impresa al momento dell'evento alluvionale/calamitoso risultava svolgere la propria attività su un immobile che catastalmente alla data dell'evento calamitoso risultava F/2 (fabbricati collabenti), al momento di presentazione della domanda risultava ancora F/2, a seguito di segnalazione di inammissibilità la stessa impresa presentava una integrazione alla domanda allegando una richiesta di variazione catastale da F/2 a D/1 con tanto di sanzione che facesse risultare l'immobile catastalmente D/1 e non F/2 al momento dell'evento calamitoso.

R: No non è possibile ammettere la domanda di contributo ai sensi del punto 4.1 lettera e) dell'allegato C. dell'ordinanza 932/2022

D: Come ci si deve comportare se una Ditta è stata ammessa a contributo ma al momento della liquidazione dello stesso il DURC risulta non regolare, (non è in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL), si può attendere che la ditta si regolarizzi, e quanto tempo si può attendere per la regolarizzazione della stessa. La ditta allo stato attuale ricade nelle condizioni dell'allegato C all'ordinanza 932/2022 alla lettera e) del punto 6.1 e punto 6.3 delle Condizioni di regolarità dell'attività economica e produttiva.

R: Premesso che, in base alle disposizioni vigenti, il Durc irregolare non permette in nessun caso di erogare il ristoro economico alle impresa, e neppure concedere e liquidare i vari anticipi previsti dal Decreto del Vice Commissario n del . E' possibile attendere che l'attività economica regolarizzi la propria posizione. Non sono previsti termini specifici entro i quali l'impresa debba regolarizzare la propria posizione; si rimette, pertanto, alle valutazioni di codesto organismo istruttore l'opportunità di rappresentare all'impresa la necessità di regolarizzare la propria posizione entro un termine congruo pena la decadenza del contributo ai sensi del punto 6.3 dell'allegato C. in ogni caso si ricorda il termine ultimo di rendicontazione di cui al Devreto n del è il 25 giugno 2025